

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per procedure di ricorso in materia elettorale celeri e gratuite!

del 23 settembre 2015

La presente iniziativa parlamentare trae spunto da un caso concreto. In occasione del referendum popolare comunale contro il PTL/PAL 2 i promotori hanno chiesto di raccogliere firme negli ecocentri della Città di Lugano. La richiesta è stata rigettata dal Municipio di Lugano e quindi si è avviata una procedura ricorsuale.

Per avere una decisione celere i promotori avevano chiesto una misura cautelare. Tale richiesta è stata respinta dal Presidente del Consiglio di Stato (con tanto di riscossione di spese) e confermata dal TRAM (senza riscossione di spese). La Corte cantonale ha in sostanza concluso che in tali procedure non è possibile chiedere misure provvisoriale, poiché in caso contrario si anticiperebbe il giudizio di merito (sentenza 52.2015.364 del 12 agosto 2015). Intanto i termini per raccogliere le firme sono scaduti senza che vi sia stata una decisione di merito da parte del Consiglio di Stato.

Il problema è serio e va approfondito. Soprattutto in caso di un referendum, i termini per raccogliere le firme sono estremamente corti (45 giorni per le questioni cantonali e comunali); ma i termini sono limitati anche in caso di iniziativa popolare (60 giorni per le questioni cantonali e 90 per quelle comunali). È quindi necessario ottenere una decisione in tempi molto celeri, considerato anche che il lancio di iniziative avviene spesso poco prima di un'elezione o di una votazione in modo da sfruttare l'occasione per raccogliere firme davanti ai seggi: da un lato il diritto alla via giudiziaria (art. 29a Cost.) deve essere concretizzato e non rimanere un concetto solo teorico, da un altro lato le autorità amministrative devono essere coscienti che vi sia un controllo effettivo.

In occasione di simili procedure l'autorità di ricorso non dovrebbe dilungarsi in scambi di scritti oltremodo lunghi, ma dopo un breve termine (tre giorni) statuire subito. A ben vedere sarebbe forse ancor meglio, vista l'urgenza, prevedere un ricorso diretto al giudice, ossia al TRAM (si lascia alla Commissione della legislazione compiere le proprie valutazioni). Tutto questo per garantire al meglio la tutela della giustizia.

Riprendendo l'art. 79 cpv. 1 Legge federale sui diritti politici, l'iniziativa intende inserire nella LPAm un termine massimo di 10 giorni per decidere le questioni in materia di diritti politici: ciò è necessario soprattutto in caso di decisioni nelle more della raccolta di firme o di una votazione o un'elezione.

Per prassi del TRAM tali ricorsi sono decisi senza spese. Si tratta di una prassi corretta per molteplici motivi. Da un lato chi agisce a tutela dei diritti politici, raramente difende un interesse proprio e personale. Da un altro lato tale agevolazione permette di garantire un controllo giudiziario effettivo. Le autorità amministrative non possono così speculare sul rischio dei costi per evitare una procedura. È opportuno codificare tale prassi. La pratica ha già dimostrato che questa agevolazione non ha un'influenza particolare né sulle casse dello Stato, né sulla mole di lavoro del TRAM. Ci sembra pertanto auspicabile chiarire le regole applicabili e migliorare le procedure.

Per questa ragione con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo la seguente modifica della LPAm.

Proposta di modifica della LEGGE sulla procedura amministrativa (LPAm) del 23 settembre 2013

Art. 46 cpv. 4

⁴In materia di procedure riguardanti votazioni ed elezioni popolari, nonché la raccolta di firme per referendum e iniziative popolari l'autorità competente decide al più tardi entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o del ricorso.

Art. 47 cpv. 7

⁷In materia di procedure riguardanti votazioni ed elezioni popolari, nonché la raccolta di firme per referendum e iniziative popolari non sono prelevate spese processuali. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.

Raoul Ghisletta
Denti - Fonio - Giudici -
Morisoli - Rückert